

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Comitato Unico di Garanzia
*per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni.*

Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento *del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato “Comitato” oppure “CUG”)*, istituito con Decreto del Segretario Generale del 30 marzo 2012, ai sensi dell' articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183), nonchè della Direttiva emanata dai Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, recante linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG (di seguito denominata Direttiva).

Art. 2

Finalità

In conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, il Comitato opera all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri con compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze che la legge, i contratti collettivi od altre disposizioni demandavano in precedenza ai Comitati paritetici per le pari opportunità ed ai Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del *mobbing*, tenuto conto dell'estensione operata dall'art. 21 della L. n. 183/2010, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e

di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla lingua.

- favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
- contribuire a razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Presidenza anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici.

Art. 3 Composizione

Il CUG, ai sensi dell'art. 57, del decreto legislativo n.165/2001(come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183), è composto da componenti designati dall'Amministrazione e da un pari numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 decreto legislativo n. 165/2001.

Per ogni componente effettivo è designato un componente supplente.

I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, in caso siano inseriti in gruppi di lavoro su materie previste nell'ordine del giorno o su esplicito invito del Presidente. Nel caso in cui sia presente sia l'effettivo che il supplente è valido un solo voto.

I componenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria Tecnica l'impossibilità di partecipare alle riunioni nonché ad informare adeguatamente il supplente sullo stato delle attività.

Il Presidente del CUG è designato dall'Amministrazione e nominato con decreto del Segretario Generale .

Art. 4 Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e, a scadenza, i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato.

I componenti del CUG rimangono in carica quattro anni, salvo il caso di dimissioni e per i componenti designati dall'Amministrazione in ogni caso intervenga la cessazione dal servizio.

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano, comunque, dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 5

Funzionamento

Il CUG opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo della Presidenza ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse, umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge che l'Amministrazione metterà a disposizione.

L'Amministrazione tiene conto, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 4 marzo 2011, dell'attività svolta dai componenti all'interno del CUG, per esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

L'Amministrazione fornisce al CUG tutti i dati e le informazioni necessarie a garantire l'effettiva operatività.

L'Amministrazione consulta preventivamente il CUG ogni qualvolta debbano essere adottati atti interni nelle materie di competenza.

L'Amministrazione, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed il Medico competente collaborano con il CUG per garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro, scambiando informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo.

Art. 6

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori:

- è garante del corretto funzionamento del Comitato, assicura l'attuazione delle iniziative decise dal Comitato e provvede affinché la sua attività si svolga in stretto raccordo con i competenti organi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- rappresenta il CUG sia all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi nazionali competenti nelle materie attinenti alle attività del CUG.
- promuove la costituzione di gruppi di lavoro tematici, di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
- in caso di assenza od impedimento, può delegare un membro del Comitato a rappresentarlo.
- Nell'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale della Segreteria Tecnica, istituita con decreto del Segretario Generale.

Art. 7

Segreteria Tecnica

L'operatività ed il funzionamento del Comitato sono assicurati dalla Segreteria Tecnica, quale supporto amministrativo, cui vanno indirizzate tutte le comunicazioni inviate al Presidente .

Per le finalità di cui al comma 1 la Segreteria Tecnica del Comitato utilizzerà il seguente account di posta elettronica: cugpcm@governo.it, presso cui dovranno, tra l'altro, essere

comunicati i recapiti telefonici, fax ed indirizzo di posta elettronica, nonché eventuali cambiamenti, da parte di ciascun componente del Comitato, sia titolare che supplente.

La Segreteria Tecnica cura l'invio delle convocazioni e del materiale documentale relativo agli argomenti all'ordine del giorno; cura la redazione del verbale di ogni seduta, assicurando la trasmissione della bozza del verbale a tutti i componenti.

La Segreteria Tecnica riceve la comunicazione di impedimento a partecipare del componente effettivo e provvede ad informare e convocare il relativo componente supplente.

Art. 8

Convocazione del Comitato

Il Comitato si riunisce, di norma, almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente.

Il CUG può essere, altresì, convocato in seduta straordinaria:

- quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti che ne propongono, contestualmente, gli specifici punti da inserire all'ordine del giorno;
- in caso di necessità e/o urgenza, su indicazione del Presidente, con un preavviso di almeno tre giorni.

Le convocazioni ordinarie sono inoltrate ai componenti dalla Segreteria Tecnica mediante la posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, rendendo noto l'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. La convocazione è disposta solo nei confronti dei componenti effettivi, salvo diversa indicazione del Presidente.

Le sedute sono legittimamente costituite qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 9

Deliberazioni

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Il voto del Presidente ha valore prevalente solo in caso di parità.

Le riunioni sono verbalizzate in forma sintetica a cura della Segreteria Tecnica.

Ciascun componente può chiedere di integrare il verbale con proprie osservazioni, per iscritto.

La Segreteria tecnica assicura la trasmissione della bozza del verbale della riunione a tutti i componenti, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della riunione successiva, in cui il verbale viene approvato e sottoscritto.

I verbali delle sedute vengono inviati anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le successive valutazioni dell'Amministrazione

Art. 10

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Il Comitato prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni all'Amministrazione e al Comitato.

Art. 11

Relazione annuale

Il Comitato redige – entro il 30 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla sua costituzione – una relazione sulla situazione del personale, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro, avvalendosi di dati ed informazioni fornite dall'Amministrazione. La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi della Presidenza.

Art. 12

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in gruppi di lavoro nei quali può chiamare a partecipare anche membri supplenti del CUG e/o funzionari/e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esterni al Comitato per approfondimenti tecnici.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alla seduta, su richiesta del Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato ed a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 13

Collaborazione con altri organismi

Nell'esercizio delle sue funzioni, il CUG si raccorda, qualora necessario, nelle modalità ritenute compatibili con l'ordinato svolgimento delle proprie attività, con altri organismi e/o Uffici attivi nelle materie di propria competenza quali, a titolo esemplificativo:

- il/la Consigliere/a nazionale di parità, previsto/a dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001 (come novellato dalla L. n. 183/2010);
- l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U.N.A.R.), istituito presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;

- l'Ufficio affari generali relazioni sindacali disciplina e mobbing del DIPRU
- il Medico Competente per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere nonché dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale, psicologica e psichica;
- L'Ufficio per il controllo interno.

Art. 14

Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione

I rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Per la cura dell'area informatica appositamente dedicata al Comitato sul sito web intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato, tra i membri del CUG, il responsabile per i rapporti con la redazione intranet della PCM, con lo specifico compito di assicurare il costante aggiornamento dell'area riservata al Comitato, ove vengono pubblicati ed archiviati i documenti di lavoro del Comitato stesso, unitamente alle fonti normative, pattizie e regolamentari di riferimento .

Il Comitato può richiedere dati, documenti ed informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili ad organismi ed Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti agli argomenti ed alle materie di competenza del Comitato stesso.

Art. 15

Riservatezza

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tutti i componenti del CUG sono tenuti al più stretto riserbo su notizie e dati di cui sono venuti a conoscenza, nell'espletamento delle attività del Comitato stesso, ai sensi della normativa vigente.

Art. 16

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento, approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti titolari è pubblicato sul sito del Governo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Comitato, sono pubblicate sul sito istituzionale Presidenza del Consiglio dei ministri ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

Art. 17
Norme finali

Per la partecipazione non è previsto alcuno compenso in quanto le ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed ogni norma intervenuta successivamente all'adozione del presente Regolamento si intende recepita dallo stesso.